



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino**

Antiriciclaggio – vademecum per gli studi professionali

Dott. Alessandro Terzuolo



- ***INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO***
- ***CONSERVAZIONE DEI DATI***
- ***MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE***
- ***SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE***



INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

OCCORRE:

- 1. IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO EX ART. 18 DEL DLGS. 231/2007**
- 2. VERIFICARE LA SUA IDENTITÀ**

CHI È?

SONO LA O LE PERSONE FISICHE, (**DIVERSE DAL CLIENTE**) NEL CUI INTERESSE IN ULTIMA ISTANZA:

- **IL RAPPORTO CONTINUATIVO È INSTAURATO;**
- **LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE È RESA;**
- **L'OPERAZIONE ESEGUITA.**



INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

EX ART. 20, CO. 2 DEL DLGS. 231/2007 PER **CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE:**

• SI TRATTA DELLA O DELLE PERSONE FISICHE CUI, IN ULTIMA ISTANZA, È **ATTRIBUIBILE LA PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE OVVERO IL RELATIVO CONTROLLO.**

QUANDO IL **CLIENTE È UNA SOCIETÀ DI CAPITALI** SI FA RIFERIMENTO:

- ✓ **TITOLARITÀ DI UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 25 % DEL CAPITALE DEL CLIENTE, DETENUTA DA UNA PERSONA FISICA;**
- ✓ **TITOLARITÀ DI UNA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONI SUPERIORE AL 25 % DEL CAPITALE DEL CLIENTE, POSSEDUTO PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA.**



INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

SE NON È POSSIBILE INDIVIDUARE IN MANIERA UNIVOCA LA O LE PERSONE FISICHE CUI È ATTRIBUIBILE LA PROPRIETÀ DIRETTA O INDIRETTA DELL'ENTE,

CRITERIO RESIDUALE

IL TITOLARE EFFETTIVO COINCIDE CON **LA O LE PERSONE FISICHE** CUI, IN ULTIMA ISTANZA, È ATTRIBUIBILE IL **CONTROLLO** DEL MEDESIMO IN FORZA:

- ✓ DEL CONTROLLO DELLA **MAGGIORANZA DEI VOTI** ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA;
- ✓ DEL CONTROLLO DI **VOTI SUFFICIENTI PER ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE** IN ASSEMBLEA ORDINARIA;
- ✓ DELL'ESISTENZA DI PARTICOLARI **VINCOLI CONTRATTUALI** CHE CONSENTANO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE.



INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

ULTERIORE CRITERIO RESIDUALE (SE IL PRECEDENTE NON PORTA A IDENTIFICAZIONE)

IL TITOLARE EFFETTIVO **COINCIDE** CON LA O LE PERSONE FISICHE **TITOLARI**, CONFORMEMENTE AI RISPETTIVI **ASSETTI ORGANIZZATIVI O STATUTARI, DI POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE, DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE** DELLA SOCIETÀ O DEL CLIENTE COMUNQUE DIVERSO DALLA PERSONA FISICA.

ATTENZIONE:

CONSERVARE SEMPRE **TRACCIA** DELLE **VERIFICHE EFFETTUATE** PER INDIVIDUARE IL **TITOLARE EFFETTIVO** E LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO AD **UTILIZZARE** LE **MODALITÀ RESIDUALI**



INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CASI PRATICI

A) SOCIETÀ CON 5 SOCI CON MENO DEL 25% CIASCUNO

SRL COSTITUITA DA 5 SOCI AL 20%, CON IDENTICA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI. IN QUESTO CASO NESSUN HA OLTRE IL 25% DELLE QUOTE, O DEGLI UTILI (PER IPOTESI NON ESISTONO PATTI PARASOCIALI DI VOTO).

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO?

AI SENSI DELL'ART. 20 CO. 4 DEL DLGS. 231/2007 I TITOLARI EFFETTIVI DELLA SOCIETÀ RISULTERANNO I SOGGETTI MEMBRI DEL CDA **DOTATI DI LEGALE RAPPRESENTANZA.**



INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CASI PRATICI

B) COOPERATIVA

COOPERATIVA CON 50 SOCI IN CUI CIASCUNO DETIENE IL 2% DEL CAPITALE SENZA CHE NESSUNO POSSEGGA UNA PERCENTUALE DELLO STESSO SUPERIORE AL 25% (IDENTICO POTERE DI VOTO).

NELLA COOPERATIVA È OBBLIGATORIAMENTE STATO NOMINATO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 5 MEMBRI CON RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO?

NUOVAMENTE SONO TITOLARI EFFETTIVI I COMPONENTI DEL CDA DOTATI DI LEGALE RAPPRESENTANZA,



INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CASI PRATICI

C) ASSOCIAZIONE CULTURALE

ASSOCIAZIONE CULTURALE CON 500 SOCI IN CUI NESSUNO HA PERCENTUALE DELLO STESSO SUPERIORE AL 25% (IDENTICO POTERE DI VOTO).

NELL'ASSOCIAZIONE È STATO NOMINATO UN **ORGANO DIRETTIVO**, CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA FATTISPECIE, DI 5 MEMBRI DI CUI 3 MEMBRI CON **RAPPRESENTANZA** DELLA SOCIETÀ (PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E TESORIERE).

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO?

NUOVAMENTE SONO **TITOLARI EFFETTIVI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DOTATI DI LEGALE RAPPRESENTANZA.**



Agenda

- ***CONSERVAZIONE DEI DATI***
- ***MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE***
- ***SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE***



CONSERVAZIONE DEI DATI

FINALITÀ

I SOGGETTI OBBLIGATI DEVONO **CONSERVARE** I DOCUMENTI, I DATI E LE INFORMAZIONI **UTILI ALL'ESPLETAMENTO DI INDAGINI SU OPERAZIONI DI RICICLAGGIO, REATI PRESUPPOSTO E ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO** O STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ANALISI EFFETTUATE, DALLA UIF O DA ALTRA AUTORITÀ COMPETENTE.

MODALITÀ

SIA **CARTACEA** CHE **INFORMATICA**

REGISTRO

SI POSSONO **CONTINUARE A COMPILARE GLI ARCHIVI CARTACEI O INFORMATICI GIÀ ISTITUITI** PRIMA DELLE RECENTI RIFORME (IL REGISTRO CARTACEO O ARCHIVIO INFORMATICO) **INTEGRANDO** SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NUOVE DISPOSIZIONI I **DATI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO** E ALLE **INFORMAZIONI SULLO SCOPO E LA NATURA** DEL RAPPORTO ED NON INSERENDO PIÙ I DATI NON OBBLIGATORI.



CONSERVAZIONE DEI DATI

SI DEVONO RICOSTRUIRE IN MODO UNIVOCO

PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (LARGA MAGGIORANZA)

- LA **DATA** DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO;
- I **DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE, DEL TITOLARE EFFETTIVO E DELL'ESECUTORE** E LE INFORMAZIONI SULLO **SCOPO** E LA **NATURA** DEL RAPPORTO O DELLA PRESTAZIONE;

PER LE OPERAZIONI (AD ES. CESSIONE QUOTE)

- LA **DATA, L'IMPORTO E LA CAUSALE** DELL'OPERAZIONE;
- I **MEZZI DI PAGAMENTO** UTILIZZATI.



CONSERVAZIONE DEI DATI

CONSERVAZIONE CARTACEA

PER OTTEMPERARE AL REQUISITO DELLA STORICITÀ, TUTTI I DOCUMENTI CONSERVATI IN MODALITÀ CARTACEA DEVONO ESSERE **DATATI E SOTTOSCRITTI DAL PROFESSIONISTA O DA UN SUO DELEGATO.**

IL **FASCICOLO CARTACEO** (ART. 31 E 32 D.LGS 231/2007) DEL CLIENTE PUÒ RIMANDARE AD ALCUNI DOCUMENTI CONSERVATI IN FORMATO ELETTRONICO (NON MODIFICABILE) ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLO STUDIO PROFESSIONALE (COME LE VISURE ESTRATTE DA PUBBLICI REGISTRI).

IL FASCICOLO DEL CLIENTE **CONFORME** COSTITUISCE RAPPRESENTA **MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI** ASSUNTE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.



CONSERVAZIONE DEI DATI

CONSERVAZIONE INFORMATICA

I SOGGETTI OBBLIGATI POSSONO AVVALERSI:

- DI UN **MODELLO INTERNO** PER CUI IL PROCESSO/SISTEMA DI CONSERVAZIONE È REALIZZATO **ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA** DEL SOGGETTO PRODUTTORE DEI DOCUMENTI INFORMATICI;
- DI UN **MODELLO ESTERNO PER CUI IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE PUÒ AFFIDARE IL PROCESSO/SISTEMA DI CONSERVAZIONE**, IN MODO TOTALE O PARZIALE, **A SOGGETTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI** CHE OFFRONO IDONEE GARANZIE ORGANIZZATIVE E TECNOLOGICHE.

IN TUTTI I CASI IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE INFORMATICO DEVE **GARANTIRE L'ACCESSO ALL'OGGETTO CONSERVATO, PER IL PERIODO PRESCRITTO DALLA NORMA, INDIPENDENTEMENTE** DALL'EVOLVERSI DEL CONTESTO TECNOLOGICO.

I DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI POSSONO ESSERE CONSERVATI IN **CARTELLE INTESTATE A CIASCUN CLIENTE.**



CONSERVAZIONE DEI DATI

SANZIONI

1. AI SOGGETTI CHE **NON EFFETTUANO, IN TUTTO O IN PARTE, LA CONSERVAZIONE DEI DATI**, DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI O LA EFFETTUANO TARDIVAMENTE
2. NEI CASI DI **VIOLAZIONI GRAVI O RIPETUTE** O SISTEMATICHE OVVERO PLURIME,

SANZIONE
AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA PARI A
2.000 €

LE SANZIONI SONO
**AUMENTATE DA 2.500
A 50.000 €**



Agenda

- ***MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE***
- ***SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE***



MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

GLI ARTT. 49, 50 E 51 DEL D.LGS. 231/2007 - MODIFICATO CON D.LGS. 90/2017
DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

ITALIA	2.999,99 EURO (O 1.999,99*)
BELGIO	3.000
FRANCIA	1.000
SPAGNA	1.000
GRECIA	1.500
BELGIO	3.000
PORTOGALLO	1.000
SLOVACCHIA	3.000
SLOVENIA	5.000
SVIZZERA	100.000 FRANCHI (CIRCA 95.000 EURO)
GERMANIA, AUSTRIA, CIPRO, ESTONIA, DANIMARCA, FINLANDIA, ISLANDA, LITUANIA, MALTA, REGNO UNITO, SLOVENIA, SVEZIA, OLANDA	NESSUN LIMITE



MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

SOGLIE SUDDIVISE PER PERIODO

- FINO AL 30.6.2020 2.999,99 EURO
- DAL 1.7.2020 - AL 31.12.2021 1.999,99 EURO
- DAL 1.1.2022 999,99 EURO

CASI PARTICOLARI

- RETRIBUZIONI DEI **LAVORATORI DIPENDENTI** IL DIVIETO È ASSOLUTO
- L'ACCREDITO DELLA **PENSIONE** NON È POSSIBILE RISCUOTERE IN CONTANTI PENSIONI DI IMPORTO MENSILE SUPERIORE A 1.000 EURO;
- I PAGAMENTI IN FAVORE DI **ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE** CHE HANNO OPTATO PER IL REGIME AGEVOLATO EX L. 398/91. LIMITE FINO A **1.000** EURO (INFERIORE A);
- LE OPERAZIONI, DEI **COMPRO ORO**, LIMITE DI 500 EURO (INFERIORE A)



MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

CASI PARTICOLARI

- **POLIZZE ASSICURATIVE PER LE QUALI NON È POSSIBILE PAGARE I PREMI DELLE POLIZZE VITA CON CONTANTI** (REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006 (ART. 47 CO. 3), MENTRE È POSSIBILE PAGARE LE **POLIZZE RAMI DANNI ELEMENTARI IN CONTANTI** (CASA, INFORTUNI, ECC...) **SE IL LORO IMPORTO LORDO ANNUO NON SUPERA I 750,00 EURO**
- PER LE POLIZZE AUTO **CON LA GARANZIA RC**, PER LE QUALI È CONSENTITO IL PAGAMENTO IN CONTANTI FINO AL LIMITE PER **SINGOLA RATA DI € 3.000,00** (L. 28.12.2015 N. 208), E LE POLIZZE **SENZA GARANZIA RC**, PER LE QUALI IL PAGAMENTO IN CONTANTI È CONSENTITO SOLO NEL CASO IN CUI IL **PREMIO LORDO ANNUO NON SUPERI I € 750,00.**

IL TRASPORTO DI **VALUTA E TITOLI** AL SEGUITO, SIA **IN INGRESSO CHE IN USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO**, È CONSENTITO SENZA NECESSITÀ DI DICHIARAZIONE SOLO PER IMPORTI **INFERIORI A 10.000,00 EURO.**

IN CASO CONTRARIO VA PRESENTATA, APPOSITA DICHIARAZIONE SE IL DENARO CONTANTE DA PORTARE AL **SEGUITO È DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 10.000,00 EURO**



MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

**PIÙ TRASFERIMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA, MA
COMPLESSIVAMENTE DI AMMONTARE SUPERIORE, NON SONO SANZIONATI SE
RELATIVI:**

- ✓ **A DISTINTE ED AUTONOME OPERAZIONI;**
- ✓ **ALLA MEDESIMA OPERAZIONE, QUANDO IL FRAZIONAMENTO È
CONNATURATO ALL'OPERAZIONE STESSA (AD ES. CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE) OVVERO LA CONSEQUENZA DI PREVENTIVO
ACCORDO TRA LE PARTI (AD ES. PAGAMENTO RATEALE).**



MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE


L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI DELLE QUALI I PROFESSIONISTI **HANNO NOTIZIA NELLO SVOLGIMENTO DEI LORO COMPITI E NEI LIMITI DELLE LORO ATTRIBUZIONI**, SUSSISTE A CARICO ANCHE DEI PROFESSIONISTI.

- ✓ VIOLAZIONE AL LIMITE DI TRASFERIMENTO DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE PARI O SUPERIORE A 3.000* EURO (SEGUE LE VARIAZIONI)
 1. **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000* euro a 50.000 euro.**
- ✓ LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI AL LIMITE DEI CONTANTI
 2. **sanzione pecuniaria da 3.000* euro a 15.000 euro**
- ✓ NEI CASI DI VIOLAZIONI AL TRASFERIMENTO DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE SUPERIORI A 250.000 EURO
 3. **sanzioni pecuniarie quintuplicate nel minimo e massimo edittali.**




Antiriciclaggio

MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE





MONITORAGGIO E SEGNALAZIONI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE





Agenda

- ***SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE***



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

ART. 40

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

QUANDO IL PROFESSIONISTA SA, SOSPETTA, HA MOTIVI RAGIONEVOLI PER RITENERE CHE SONO STATE COMPIUTE, SONO IN CORSO, SONO TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

DEFINIZIONI : RICICLAGGIO

“SOSTITUIRE O TRASFERIRE RISORSE PROVENIENTI DA DELITTO, OVVERO COMPIERE ALTRE OPERAZIONI, IN MODO DA OSTACOLARE L’IDENTIFICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA DELITTUOSA”.

AFFINCHÉ SIANO PUNIBILI TALI OPERAZIONI RICHIEDONO CHE IL RICICLATORE:

- 1) SAPPIA CHE LE **RISORSE PROVENGONO DA DELITTO**;
- 2) PERSEGUA LO **SCOPO DI IMPEDIRE** CHE SE NE POSSA SCOPRIRE LA **PROVENIENZA** ILLECITA;
- 3) COMPIA **ATTIVITÀ** CHE **RENDANO** EFFETTIVAMENTE **DIFFICOLTOSO** SCOPRIRE L’ORIGINE DEI FONDI.



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

DEFINIZIONI : **AUTORICICLAGGIO** (ART. 648-TER C.P.)

È IL REATO DI CHI “RICICLA” PER NASCONDERE LA PROVENIENZA ILLECITA DI RISORSE DERIVANTI DA DELITTI DA EGLI STESSO COMMESSI.

CHIUNQUE, AVENDO **COMMESSO** O CONCORSO A COMMITTERE UN **DELITTO** NON COLPOSO, **IMPIEGA, SOSTITUISCE, TRASFERISCE IN ATTIVITÀ ECONOMICHE, FINANZIARIE, IMPRENDITORIALI O SPECULATIVE, IL DENARO, I BENI O LE ALTRE UTILITÀ PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE DI TALE DELITTO, IN MODO DA OSTACOLARE** CONCRETAMENTE L'IDENTIFICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA DELITTUOSA.



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

I PROFESSIONISTI DEVONO ALTERNATIVAMENTE TRASMETTERE LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA:

- ✓ DIRETTAMENTE ALLA **UIF**;
- ✓ AGLI **ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE** (EX ART. 11 CO. 4).

GLI ORGANISMI DI **AUTOREGOLAMENTAZIONE**, RICEVUTA LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA DA PARTE DEI PROPRI ISCRITTI, **PROVEDONO SENZA RITARDO** A TRASMETTERLA INTEGRALMENTE ALLA UIF, **PRIVA DEL NOMINATIVO DEL SEGNALANTE**.

È ON LINE IL SOFTWARE AS-SOS MESSO A PUNTO DAL CNDCEC PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

IL SOFTWARE, IN GRADO DI ASSICURARE LA RICEZIONE DI SEGNALAZIONI IN FORMA **ANONIMA**, È FRUTTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO CON L'UIF NEL DICEMBRE 2016 PER CONSENTIRE AI COMMERCIALISTI E AGLI ESPERTI CONTABILI DI ADEMPIERE **ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE, PREVISTO DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, ANCHE ATTRAVERSO IL CONSIGLIO NAZIONALE.**



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

ESENZIONE (ART. 12, CO. 2):

L'OBBLIGO DI INVIARE LA SOS **NON** SI APPLICA PER LE INFORMAZIONI RICEVUTE O OTTENUTE DA UN CLIENTE NEL CORSO:

- **DELL'ESAME DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL LORO CLIENTE;**
- **DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI DIFESA;**
- **DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI RAPPRESENTANZA DEL MEDESIMO IN UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O IN RELAZIONE A TALE PROCEDIMENTO, COMPRESA LA CONSULENZA SULL'EVENTUALITÀ DI INTENTARE O EVITARE UN PROCEDIMENTO,**



SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

SANZIONI:

1. **SOGGETTI OBBLIGATI CHE OMETTONO DI EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA**, SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO
2. SOGGETTI OBBLIGATI CHE OMETTONO DI DARE **ESECUZIONE AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA**
3. NEI CASI DI **VIOLAZIONI GRAVI O RIPETUTE** O SISTEMATICHE OVVERO PLURIME

SANZIONE PECUNIARIA
PARI A 3.000 €

SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA **5.000 A 50.000 €**

LE SANZIONI PECUNIARIE DA
30.000 A 300.000 €

NEL CASO DI VIOLAZIONI GRAVI O RIPETUTE O SISTEMATICHE OVVERO PLURIME CHE PRODUCONO UN VANTAGGIO ECONOMICO L'AMMONTARE DELLA SANZIONE È ELEVATO FINO AL DOPPIO DELL'AMMONTARE DEL VANTAGGIO E COMUNQUE NON INFERIORE A 450.000 EURO